

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 novembre 2009.

Attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 133/2008. (Deliberazione n. 113/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante disposizioni in materia di commercio estero;

Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti di importanza minore (cd. «*de minimis*»);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 112/2008, il quale, nel disciplinare il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, ha modificato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, la legge 20 ottobre 1990, n. 304 e il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, individuando le iniziative ammesse ai benefici, a valere sul Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 251/1981;

Visto, in particolare, il comma 3 del citato art. 6, che rinvia a una o più delibere di questo Comitato la determinazione dei termini, delle modalità e delle condizioni degli interventi, delle attività e degli obblighi del gestore, delle funzioni di controllo, nonché della composizione e dei compiti del Comitato per l'amministrazione del citato Fondo rotativo (cd. Comitato agevolazioni);

Tenuto conto che lo stesso comma 3 del citato art. 6 prevede, altresì, che le suddette delibere vengano adottate su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri;

Vista la nota n. 25364 del 5 ottobre 2009, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, tra l'altro, per il relativo esame di questo Comitato, uno schema di delibera concernente l'attuazione del richiamato art. 6, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 112/2008; Tenuto conto che alla Società italiana per le imprese all'estero - Simest S.p.A., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, è stata attribuita dall'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, a valere sul Fondo rotativo sopra richiamato;

Considerata la necessità di rendere operative le riforme per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese di cui al citato art. 6;

Udita la proposta del Ministro dello sviluppo economico sulla quale viene acquisito il concerto del vice Ministro dell'economia e delle finanze e del Sottosegretario di Stato agli affari esteri;

Delibera:

I. TERMINI, MODALITÀ E CONDIZIONI DEGLI INTERVENTI.

A) Sono individuati i seguenti termini, modalità e condizioni di realizzazione degli interventi di cui all'art. 6, comma 2, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 (programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio e alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento):


A.1) Il programma deve essere rivolto a Paesi che non sono membri dell'Unione europea e realizzato attraverso l'apertura da parte del richiedente di una struttura che ne consenta in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento. La struttura può essere gestita dal richiedente direttamente o tramite un soggetto terzo locale, partecipato o meno dallo stesso richiedente. In caso di soggetto terzo non partecipato, il rapporto con il richiedente deve essere documentato con apposito contratto.

Il programma può avere ad oggetto la diffusione di beni e servizi prodotti in Italia o comunque distribuiti con il marchio di imprese italiane.

L'intervento agevolativo viene concesso in forma di finanziamento agevolato.

A.2) La misura e le condizioni dell'intervento agevolativo sono deliberate dal Comitato agevolazioni di cui al punto 3 della presente delibera nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento comunitario «*de minimis*».

Le spese previste per il programma all'estero devono essere inserite in preventivi di spesa articolati in base alla «scheda programma», approvata dal Comitato agevolazioni. Sono ammissibili all'intervento agevolativo le spese sostenute dal richiedente nel periodo di realizzazione del programma che decorre dalla data di presentazione della domanda di intervento. L'intervento agevolativo può coprire fino all'85% dell'importo delle spese preventive e ritenute ammissibili dal Comitato agevolazioni. I criteri di ammissibilità delle spese inserite nella «scheda programma», nonché la loro tipologia e misura (compresa quella di eventuali spese riconoscibili in misura forfettaria) saranno determinati con successiva delibera del Comitato agevolazioni.



Il tasso d'interesse del finanziamento agevolato è pari al 15% del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria, vigente alla data della delibera di concessione del Comitato agevolazioni; in ogni caso, tale tasso non può essere inferiore allo 0,50% annuo. Le altre condizioni di intervento — durata, garanzie, tasso di mora e quant'altro necessario per disciplinare correttamente l'intervento stesso — sono deliberate dal Comitato agevolazioni.

In tema di garanzie, il Comitato agevolazioni può prevedere condizioni più favorevoli per le piccole e medie imprese (PMI) tenuto conto dell'affidabilità delle stesse e della capacità di rimborsare il finanziamento.

A.3) Le modalità di presentazione della domanda di intervento, i criteri di ammissibilità e tutti gli aspetti operativi connessi alla gestione degli interventi, compresi gli aspetti relativi alle erogazioni del finanziamento agevolato, nonché quelli connessi alla revoca e al conseguente rimborso di quanto eventualmente erogato, sono stabilite con apposite delibere del Comitato agevolazioni. Su richiesta del richiedente, il Comitato agevolazioni può prevedere l'erogazione di un anticipo, fino ad un massimo del 30% del finanziamento deliberato.

Il Comitato agevolazioni definisce altresì le procedure e le modalità per la valutazione finale di ogni singolo programma, ovvero per stabilire se lo stesso sia stato realizzato totalmente, parzialmente o non sia stato realizzato affatto e adotta le relative delibere.

B) Sono individuati i seguenti termini, modalità e condizioni di realizzazione degli interventi di cui all'art. 6, comma 2, lettera b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 (studi di prefattibilità e di fattibilità collegati a investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti):

B.1) Le iniziative devono riguardare il settore di attività del richiedente, che deve essere lo stesso soggetto che intende realizzare e/o partecipare all'investimento. I programmi di assistenza tecnica debbono riguardare investimenti effettuati non più di sei mesi prima della data di presentazione della domanda di intervento agevolativo. L'intervento agevolativo viene concesso in forma di finanziamento agevolato.

B.2) La misura e le condizioni dell'intervento agevolativo sono deliberate dal Comitato agevolazioni nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento comunitario «*de minimis*».

I criteri di ammissibilità delle spese inserite nella «scheda preventivo» saranno determinati con successiva delibera del Comitato agevolazioni.

Sono ammissibili all'intervento agevolativo le spese sostenute dal richiedente nel periodo di realizzazione dello studio o dell'assistenza tecnica che decorre dalla data di presentazione della domanda di intervento. L'intervento agevolativo può coprire fino al 100% dell'importo delle spese preventivate e ritenute ammissibili dal Comitato agevolazioni.

Il tasso d'interesse del finanziamento agevolato è pari al 15% del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria vigente alla data della delibera di concessione del Comitato agevolazioni; in ogni caso, tale tasso non può essere inferiore allo 0,50% annuo.

Le altre condizioni di intervento — durata, garanzie, tasso di mora e quant'altro necessario per disciplinare correttamente l'intervento stesso — sono deliberate dal Comitato agevolazioni. In tema di garanzie, il Comitato agevolazioni può prevedere condizioni più favorevoli per le PMI tenuto conto dell'affidabilità delle stesse e della capacità di rimborsare il finanziamento.

B.3) Le modalità di presentazione della domanda di intervento, i criteri di ammissibilità e tutti gli aspetti operativi connessi alla gestione degli interventi, compresi gli aspetti relativi all'erogazione del finanziamento agevolato, nonché quelli connessi alla revoca e al conseguente rimborso di quanto eventualmente erogato, sono stabilite con apposite delibere del Comitato agevolazioni.

Su richiesta del richiedente, il Comitato agevolazioni può prevedere l'erogazione di un anticipo, fino ad un massimo del 70% del finanziamento deliberato.

Il Comitato agevolazioni definisce altresì le procedure e le modalità per la valutazione finale di ogni singolo programma, ovvero per stabilire se lo stesso sia stato realizzato totalmente, parzialmente o non sia stato realizzato affatto e adotta le relative delibere.


C) Altri interventi prioritari da individuare e definire.

Con successive delibere di questo Comitato si provvederà a individuare e definire altri interventi prioritari in attuazione dell'art. 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 in merito alle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo.

2. FUNZIONI DI CONTROLLO.

Nell'ambito delle proprie competenze istituzionali il Ministero dello sviluppo economico esercita una funzione di vigilanza e controllo sulla gestione del Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

Al fine di valutare l'efficacia degli investimenti dei fondi pubblici, in ordine alla realizzazione dei singoli progetti approvati, il Ministero dello sviluppo economico, anche mediante ispezioni in loco, accerta la realizzazione dei programmi e verifica il loro stato di attuazione. A tal fine, il suddetto Ministero può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e di altri soggetti istituzionali nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali.



Il programma annuale dei controlli e i loro esiti sono deliberati dal Comitato agevolazioni.

Le eventuali spese di missione relative all'effettuazione dei controlli continuano ad essere finanziate secondo quanto previsto dalla disciplina vigente alla data della presente delibera.

3. ATTIVITÀ E OBBLIGHI DEL GESTORE, COMPOSIZIONE E COMPITI DEL COMITATO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO ROTATIVO DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 28 MAGGIO 1981, N. 251, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29 LUGLIO 1981, N. 394.

Per la gestione degli interventi di cui alla presente delibera, il Ministero dello sviluppo economico — sentito il Ministero dell'economia e delle finanze che si pronuncerà entro 30 giorni — e l'ente gestore Simest S.p.A., stipulano apposita convenzione. Tale convenzione determina le attività e gli obblighi in capo al soggetto gestore nonché i relativi compensi e le modalità di rendicontazione. Per le finalità disciplinate dalla presente delibera, l'ente gestore continua ad utilizzare le disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria centrale n. 22044, nonché quelle che affluiscono al conto corrente medesimo in virtù dei ripagamenti dei prestiti concessi. Tali disponibilità, per quanto riguarda gli interventi posti in essere, vengono gestite con le stesse modalità del Fondo rotativo di cui alla legge 29 luglio 1981, n. 394, di conversione del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251.

A tal fine l'ente gestore continua ad operare sul predetto conto corrente. Fino alla data di entrata in vigore della nuova convenzione l'ente gestore continua ad operare con i criteri e le procedure attualmente vigenti, e all'avvio della nuova convenzione provvede a rendicontare ai Ministeri vigilanti.

L'organo competente ad amministrare il Fondo rotativo di cui sopra è il Comitato agevolazioni istituito presso la Simest S.p.A. in base alla convenzione stipulata il 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la Simest S.p.A., e successive modifiche, per l'amministrazione dei fondi previsti dalle leggi di cui all'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998.

Il Comitato agevolazioni, costituito con decreto ministeriale 24 luglio 2008, e successive integrazioni e modificazioni, resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato e definisce i criteri, le modalità operative e le direttive per gli interventi nell'ambito dei termini, delle modalità e delle condizioni fissati dalla presente delibera. Il Comitato agevolazioni, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolge in particolare le seguenti attività:

a) approva le circolari operative che disciplinano le modalità di concessione delle agevolazioni;

b) delibera le singole operazioni di agevolazione, fissandone le condizioni;

c) delibera in ordine alle modifiche, alle revoche, alle rinunzie e alle transazioni relative alle operazioni medesime, nonché all'avvio di azioni giudiziarie;

d) delibera sul programma annuale di attività ispettive e di controllo in ordine alla realizzazione dei progetti approvati;

e) approva, nel rispetto dei termini previsti dalle norme e in tempo utile per gli adempimenti successivi delle amministrazioni competenti, il piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l'anno successivo, destinati agli interventi previsti dalla presente delibera;

f) delibera in ordine alle commissioni maturate per l'attività svolta dal soggetto gestore del Fondo;

g) delibera, entro il 31 marzo di ciascun anno, in ordine alla relazione sull'attività svolta, sulle operazioni accolte e su una analisi comparata dei dati riferiti all'ultimo triennio;

h) delibera in ordine alle proposte avanzate dalla Simest S.p.A. per il miglioramento del rapporto tra risorse impiegate e risultati conseguiti;

i) approva annualmente la situazione delle disponibilità, degli impegni e delle insolvenze a carico del Fondo rotativo, alla data del 31 dicembre precedente, nonché la loro rendicontazione;

l) delibera su questioni di carattere generale relative all'amministrazione del Fondo.

4. NORME FINALI.

Entro sessanta giorni dalla data della presente delibera il Comitato agevolazioni emana le previste delibere applicative.

Sino alla piena operatività di tutti gli atti applicativi restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.

Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti 25 febbraio 2010

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 156

10A02882

